

Parti

Ricorrente: Aleksei Petruhin

Altra parte: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ai fini dell'estradizione di un cittadino di un qualunque Stato membro dell'Unione europea verso uno Stato non appartenente all'Unione, in virtù di un accordo sull'estradizione concluso tra uno Stato membro e un paese terzo, occorre garantire all'estradando lo stesso livello di tutela conferito a un cittadino dello Stato membro di cui trattasi [cui è diretta la domanda di estradizione].
- 2) Se, in tali circostanze, il giudice dello Stato membro al quale è pervenuta la richiesta di estradizione debba applicare le condizioni per l'estradizione vigenti nello Stato membro dell'Unione europea di cui l'estradando è cittadino o quelle stabilite dallo Stato in cui l'estradando risiede abitualmente.
- 3) Qualora l'estradizione debba procedere senza tener conto del livello particolare di tutela garantito ai cittadini dello Stato membro cui è pervenuta la richiesta di estradizione, se quest'ultimo Stato sia tenuto a verificare il rispetto delle garanzie di cui all'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi del quale nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, e se, a tal fine, sia sufficiente accertare che lo Stato richiedente l'estradizione è parte contraente della Convenzione contro la tortura o se, invece, debba verificarsi la situazione di fatto, tenendo conto della valutazione di tale Stato realizzata dagli organi del Consiglio d'Europa.

Impugnazione proposta il 27 aprile 2015 da Tarif Akhras avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015, nella causa T-579/11, Tarif Akhras/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-193/15 P)

(2015/C 205/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tarif Akhras (rappresentanti: S. Millar, S. Ashley, solicitors, D. Wyatt QC, R. Blakeley, barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 nella causa T-579/11 Tarif Akhras/Consiglio dell'Unione europea;
- annullare gli atti del 23 marzo 2012 e successivi a tale data, impugnati nella causa T-579/11, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese relative all'impugnazione e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che il Consiglio poteva legittimamente applicare la presunzione secondo cui il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto; inoltre, il Tribunale non ha applicato la corretta valutazione, vale a dire, se i fatti accertati costituivano un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare che il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha snaturato gli elementi di prova rilevanti ai fini della questione se il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto, i quali, se non fossero stati così snaturati, avrebbero dimostrato che il ricorrente non ha sostenuto il regime né ha tratto vantaggio dalle sue politiche.

Se il Tribunale non avesse applicato la presunzione e/o avesse applicato la corretta valutazione e/o non avesse snaturato gli elementi di prova summenzionati, avrebbe annullato gli atti del 23 marzo 2012 e quelli successivi, impugnati nella causa T-579/11.

Ricorso proposto il 29 aprile 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-200/15)

(2015/C 205/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo applicato, ai fini della determinazione della base imponibile dei veicoli usati provenienti da un altro Stato membro, introdotti nel territorio del Portogallo, un sistema relativo al calcolo del deprezzamento dei veicoli che non tiene conto né del valore reale del veicolo e, in particolare, del deprezzamento precedente il 1° anno di utilizzo dello stesso né di qualunque altro deprezzamento nel caso di veicoli con più di 5 anni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che le disposizioni dell'articolo 11 del codice portoghese dell'imposta sui veicoli sono discriminatorie riguardo agli autoveicoli ammessi in Portogallo, vale a dire, ai veicoli usati con targa di immatricolazione definitiva attribuita da un altro Stato membro, immessi in consumo in Portogallo. Infatti, contrariamente a quanto avviene per i veicoli usati originariamente immessi in consumo in Portogallo, i veicoli ammessi da altri Stati membri sono soggetti ad aliquote fiscali che non riflettono adeguatamente il loro deprezzamento. In particolare, si ha riduzione dell'aliquota fiscale solo dopo 1 anno di utilizzo. Inoltre, a partire dai 5 anni di utilizzo, la percentuale di riduzione non può eccedere il 52 %.
